TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 54

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34; 1° e 3° comma, modif

Quadri ordinari di avanzamento.

Nell'ultimo trimestre di ogni anno il Ministro della Marina dispone che siano presi in esame per l'avanzamento ordinario ed inscritti nei quadri relativi, i capi di 2ª e 3ª classe, i secondi capi ed i militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi nelle aliquote indicate dalla tabella A dell'art. 66.

Qualora la commissione di avanzamento di cui all'art. 56 ritenga di dover sospendere il proprio giudizio su qualche militare, questi conservera' con riserva la sua anzianita' e sara' sottoposto a nuovo scrutinio in occasione di altre riunioni della commissione stessa.

I capi di 1ª classe in condizioni di avanzamento vengono presi in esame ed inscritti nei qudri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, nelle aliquote indicate nella tabella. A dell'art. 66, dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-54-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-34-1-e-3-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it